

COMUNANZA AGRARIA GUAITA SANT'EUTIZIO

Prot.n.1/2001

**DISCIPLINA PER VIAGGI E MISSIONI DEGLI
AMMINISTRATORI DELLA COMUNANZA AGRARIA GUAITA
SANT'EUTIZIO PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO**

Atto n.18/2007

Art.1

Viaggi e missioni per l'esercizio della carica: autorizzazione

1. Le missioni del Vice Presidente e dei Consiglieri della Comunità Agraria Guaita Sant'Eutizio fuori dal capoluogo del Comune, da effettuare per motivi inerenti al mandato, sono, su loro richiesta, autorizzate nell'ambito delle sedute Consiliari.
2. Le missioni dei Consiglieri fuori dal capoluogo del Comune di Preci, da effettuare per motivi inerenti al mandato, sono, su loro richiesta, autorizzate dal Presidente della Comunità Agraria.
3. Nelle domande di liquidazione sono dichiarate dall'interessato le finalità della missione, il giorno o i giorni nei quali è effettuata, il mezzo di trasporto prescelto per il viaggio, e sulle stesse il Presidente appongono il visto di autorizzazione. La scelta del mezzo di trasporto deve in ogni caso ricadere su quello più adeguato per la particolare missione da svolgere. La dichiarazione è completata, a missione compiuta con l'indicazione della durata effettiva, delle spese anticipate, dei chilometri di viaggio percorsi con mezzo proprio ed è sottoscritta, per questa parte, avanti al funzionario preposto alla liquidazione.
4. Il Presidente, per le missioni ed i viaggi da loro effettuati, compila una dichiarazione comprendente l'indicazione delle finalità della missione e quelle relative alle spese sostenute ed eventualmente ai viaggi compiuti con mezzo proprio, sottoscrivendola .

Art.2

Amministratori – trasferte – trattamento economico – modalità

1. Per tutte le trasferte effettuate dagli Amministratori fuori del territorio comunale, la scelta del mezzo di trasporto deve essere indicata nella richiesta di cui ai primi due commi del precedente articolo e s'intende approvata con il visto di autorizzazione sullo stesso apposto. Si osservano le disposizioni di cui ai successivi artt.5 e 6.
2. Agli Amministratori, in trasferta per motivi relativi all'esercizio del mandato, spetta l'indennità di missione alle condizioni previste dall'art.1, primo comma, e dall'art.3, primo e secondo comma, della Legge 18 dicembre 1973, n. 386, per l'ammontare stabilito al numero 2 della tabella A allegata alla medesima legge, adeguato in base alle successive modificazioni della stessa.
3. Gli Amministratori possono richiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per vitto ed alloggio, con le modalità di cui al successivo art.3. Nel caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, l'indennità di missione è ridotta nelle misure previste dalla legge, secondo quanto precisato dall'articolo sopra citato. Non è in alcun caso ammesso il rimborso delle spese sostenute per il pasto da persone estranee all'Amministrazione .
4. Le autorizzazioni alle trasferte e missioni sono accordate a ciascun Amministratore, singolarmente, anche nel caso che alle stesse partecipino più di uno di essi. Ogni Amministratore presenta una distinta dichiarazione o documentazione ai fini della liquidazione dei rimborsi spese. Le fatture o ricevute fiscali devono essere rilasciate separatamente per ogni Amministratore.

Art.3

Trattamento per missioni entro i confini nazionali

1. Agli Amministratori autorizzati a recarsi in trasferta in località distanti almeno 10 km al di fuori del territorio comunale, spettano per ogni 24 ore, compreso il tempo per il viaggio, le indennità di missione nell'ammontare stabilito al n. 2) della tabella allegata alla Legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.
2. Gli Amministratori in trasferta hanno facoltà di richiedere il rimborso delle spese sostenute: a) per la consumazione di due pasti giornalieri entro il limite di spesa stabilito dai D.P.C.M. 16

marzo 1990, 15 febbraio 1995 e successive modificazioni; b) per l'alloggio in camera singola in alberghi a 4 stelle (1° categoria). Le spese di vitto ed alloggio devono essere documentate mediante fattura o ricevuta fiscale.

3. In conformità all'art.9, terzo comma, della Legge n. 836/1973, nel caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, oppure di entrambe, l'indennità di missione è ridotta: a) di 1/3 per il rimborso della spesa di alloggio; b) di 1/2 per il rimborso della spesa di vitto; c) di 2/3 per il rimborso della spesa di vitto e alloggio.
4. Per le trasferte di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano ad ora intera; quelle inferiori sono trascurate.
5. L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata compiuti nella stessa giornata.
6. Nel caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, l'Amministratore può chiedere l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennità o spese di vitto e alloggio presunte. Le autorizzazioni di cui all'art.1, commi primo e secondo, dispongono anche la concessione dell'anticipazione da parte del competente servizio comunale al quale viene consegnata copia della richiesta vistata, secondo quanto previsto dalle norme suddette.
7. Il rimborso delle spese e la liquidazione delle indennità spettanti avviene al termine della missione, a cura dell'ufficio comunale competente, previa presentazione della documentazione, detratta l'anticipazione concessa.

Art.4

Trattamento di missione per trasferte all'estero

1. Le missioni all'estero per motivi relativi all'esercizio del mandato degli Amministratori comunali, salve le finalità particolari regolate dagli artt.8, 9 e 10, sono autorizzate da Consiglio della Comunità Agraria in casi eccezionali e di urgenza.
2. Agli Amministratori, che effettuano missioni all'estero, si applicano le disposizioni vigenti della Legge 3 giugno 1926, n. 941, le tabelle delle diarie di missione stabilite dal D.M. 27 agosto 1998 e successive modificazioni per il gruppo III-C delle tabelle A e B a tale decreto allegato.
3. Per le procedure di autorizzazione e liquidazione si applicano le disposizioni contenute nelle predette linee guida.
4. Le procedure relative alle indennità di missione, ai rimborsi spese di vitto e di alloggio, ai rimborsi spese di viaggio stabilite dal presente regolamento si applicano alle missioni relative a trasferte all'estero.

Art.5

Viaggi con mezzi di linea o dell'amministrazione

1. L'utilizzazione del mezzo di servizio pubblici di linea ha carattere prioritario; in particolare, l'uso di mezzi pubblici verrà privilegiato quando gli orari di tali mezzi sono compatibili con quelli nei quali l'Amministratore deve giungere a destinazione e rientrare in sede, con il necessario margine di sicurezza, ed il loro uso non comporta costi per pernottamenti fuori sede che rendono economicamente più gravosa tale utilizzazione rispetto all'uso di mezzi propri dell'Amministratore.
2. L'uso di mezzi pubblici di linea può essere integrato per una parte del percorso dagli stessi non servito con mezzi propri.
3. Nei percorsi interni delle città, nelle quali l'Amministratore si reca per effettuare gli accessi e gli interventi che costituiscono il motivo della missione, lo stesso è autorizzato al noleggio di taxi,

il cui costo è rimborsato interamente dalla Comunità Agraria in base alle ricevute fiscali rilasciate dai trasportatori.

4. Per tutte le trasferte effettuate dagli Amministratori comunali, la scelta del mezzo di trasporto deve essere indicata nella richiesta di cui all'art.1 e si intende approvata con il visto di autorizzazione alla stessa apposto.
5. Gli Amministratori in missione che usufruiscono per la trasferta del servizio ferroviario o marittimo hanno diritto al rimborso: *a)* del prezzo del biglietto di prima classe con eventuale supplemento di prenotazione; *b)* della eventuale spesa sostenuta per l'uso di compartimento o cabina singola.
6. Agli Amministratori in missione che usufruiscono, nei viaggi all'interno od all'estero, di mezzi aerei di linea, è dovuto il rimborso del biglietto di prima classe. Per l'uso di mezzi aerei di linea, è prevista una assicurazione sulla vita da comprendersi, con un massimale adeguato, nell'assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato da stipularsi dal Comune, secondo quanto dispone l'art.86, quinto comma, del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La copertura assicurativa, commisurata al diverso rischio, è da prevedersi anche per l'uso degli altri mezzi di linea.
7. In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni effettuate con mezzi pubblici all'interno od all'estero, è dovuta una indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia o su altri mezzi in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5% del costo del biglietto, se il viaggio è compiuto in aereo. L'indennità suddetta non si applica per prenotazione, per treni rapidi, per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi.

Art.6

Viaggi con mezzi propri

1. Per l'uso di mezzi di trasporto propri si intende l'utilizzazione, per la trasferta effettuata per l'esercizio del mandato o per parte del percorso non servita da mezzi di linea, di autovettura che viene utilizzata dall'Amministratore.
2. L'utilizzo del mezzo proprio di trasporto, da prevedere nelle richieste di autorizzazione di cui all'art.1 del presente regolamento, dà diritto all'Amministratore al rimborso delle spese sostenute per la percorrenza effettuata, determinata in base alla distanza dalla sede dell'Ente al luogo di destinazione della trasferta, comprese le percorrenze urbane nello stesso compiute, risultante dalla dichiarazione dell'Amministratore e, comunque, da calcolarsi sulla base delle vigenti tabelle polimetriche dell'A.C.I.
3. Il rimborso dovrà essere effettuato, per ciascun chilometro percorso, nella misura corrispondente al quinto del prezzo medio praticato per un litro di benzina verde dai distributori di carburanti AGIP.
4. E' dovuto, in aggiunta a quanto stabilito al comma 3, il rimborso delle spese per pedaggi autostradali, parcheggi o custodia del veicolo, sostenute per l'effettuazione della trasferta e comprovate da ricevute fiscali o altro documento idoneo che rechi data ed ora compresa in quella di durata della missione.
5. Non è consentito in nessun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada, compiute con l'uso del mezzo nel corso dei viaggi relativi alle trasferte per conto dell'Ente.

Resta salva comunque la responsabilità dell'Ente all'utilizzo del proprio mezzo, infatti il Presidente o i Consiglieri della Comunità sollevano la Comunità stessa da ogni responsabilità per l'uso del mezzo proprio

Art.7

Partecipazione alle riunioni ed all'attività degli organi delle Associazioni fra Enti Locali

1. Gli Amministratori possono partecipare in rappresentanza della Comunità alle riunioni ed alle attività degli organi nazionali e regionali delle Associazioni internazionali, nazionali e regionali tra Enti Locali, hanno diritto:
 - a) al rimborso delle spese di viaggio, all'indennità di missione oppure al rimborso delle spese di vitto ed alloggio, con le modalità previste dagli artt.3, 5 e 6 del presente regolamento, per quanto applicabili.
2. Nel caso in cui per la partecipazione alle riunioni, attività, convegni, congressi ed altre iniziative delle Associazioni suddette la Comunità, con l'adesione, provveda al pagamento di una quota di partecipazione che dà diritto, senza altre spese, al vitto e/o alloggio, l'Amministratore ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, con le modalità richiamate alla lettera b) del primo comma e ad eventuali spese necessarie per il soggiorno, non comprese nella quota versata e documentate con fattura o ricevuta fiscale.
3. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da copia fotostatica dell'invito alla riunione o manifestazione alla quale l'Amministratore partecipa in rappresentanza della Comunità. Nel caso in cui la partecipazione comporti il versamento all'Associazione organizzatrice di una quota per le spese di cui al comma 2, con l'autorizzazione viene incaricato il servizio comunale competente di disporre il pagamento e di far tempestivamente pervenire all'Amministratore partecipante copia del documento che lo comprova.
4. Per le trasferte, di cui al presente articolo, agli Amministratori può essere concessa, se richiesta:
 - a) una anticipazione nella misura prevista dall'art.3, comma 6, del presente regolamento, nel caso in cui non sia prevista la quota di partecipazione e l'Amministratore debba far fronte all'intero onere per spese di viaggio, vitto ed alloggio; b) una anticipazione commisurata ai due terzi delle sole spese di viaggio, nel caso in cui le altre spese siano coperte dalla quota di partecipazione versata dalla Comunità all'Associazione organizzatrice.
5. Conclusa la trasferta l'Amministratore presenta, entro un congruo termine dal rientro in sede, la nota delle spese sostenute, detratta l'anticipazione ricevuta. La richiesta dell'eventuale rimborso deve essere corredata dai biglietti dei servizi di linea utilizzati ed, ove sia stata autorizzata la partecipazione con mezzo proprio, l'attestazione del percorso chilometrico effettuato.
6. Il rimborso di quanto dovuto viene disposto dal servizio comunale competente, dando avviso all'interessato del mandato di pagamento trasmesso alla tesoreria comunale.

Art.8

Delegazioni per funzioni di rappresentanza – finalità composizione – autorizzazione – limiti di spesa

1. Costituiscono funzioni di rappresentanza le attività poste in essere in occasione di rapporti ufficiali tra la Comunità ed organismi rappresentativi di Amministrazioni, enti ed associazioni pubbliche e private di rilievo sociale ed economico, ovvero in circostanze la cui rilevanza, per consuetudine o per motivi di reciprocità, determina l'esigenza di una affermazione dell'Ente e della sua presenza nel contesto sociale, per cui gli oneri che ne derivano sono rispondenti a ragioni di pubblico interesse, ravvisabili in un prevedibile ed auspicabile incremento di prestigio della Comunità.
2. Ricorrendo le condizioni e verificandosi le esigenze sopra citate, si decide la partecipazione ufficiale di una delegazione, costituita in rappresentanza ufficiale, ad incontri da effettuarsi, in Italia o all'estero, con Comuni, organismi pubblici e privati di rilievo sociale ed economico, per iniziare, mantenere o consolidare rapporti di reciproco interesse per gli utenti, per rinnovare

consuetudini o per testimoniare solidarietà e recare aiuto concreto in particolari situazioni nelle quali la partecipazione costituisce un dovere umano e sociale.

Per rappresentanti della Comunità si intendono il Presidente e i suoi consiglieri.

Art.9

Partecipazione di Amministratori a convegni e congressi

1. La partecipazione degli Amministratori a convegni, riunioni, congressi e seminari di studi è giustificata e legittima, quando offre ai predetti la possibilità di approfondire lo studio di problemi e soluzioni relativi alle materie di propria competenza.
2. La partecipazione degli Amministratori a convegni, riunioni, congressi e seminari di studi è autorizzata dal Presidente con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.
3. L'impegno di spesa per l'eventuale quota di iscrizione al convegno, congresso seminario di studi è adottato, in base all'autorizzazione di cui al precedente comma, dal responsabile del servizio comunale competente.
4. Si applicano per queste missioni le norme stabilite dal precedente art.8, con adattamento delle stesse alle diverse finalità previste dal presente articolo.

Art.10

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente disciplina dovrà essere applicata con i preventivi impegni nel bilancio corrente
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina si dovrà fare riferimento alle norme legislative nazionali vigenti in materia.
3. Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente Regolamento si osservano i principi stabiliti dall'art.12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del codice civile, con particolare riferimento alle normativa vigente in materia, tenendo altresì conto dei principi fissati dagli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
4. Le norme del presente regolamento si intendono superate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali, ancorché non formalmente recepite.
5. Il Presidente della Comunità Agraria ne da lettura nella seduta del Consiglio d'Amministrazione del